

Roma, 28 maggio 2025

Prot. D25/12809

DETERMINA DI PROROGA

IL PRESIDENTE

Premessi

- la Nota dell'ANAC del 15 Gennaio 2016, che sancisce che i Fondi paritetici interprofessionali nazionali sono da considerarsi *“Organismi di diritto pubblico”*;
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 10/2016 per la quale *“i Fondi sono tenuti ad applicare le procedure di aggiudicazione previste dal Codice dei contratti pubblici e sono vigilati dall'ANAC [...] quando selezionano soggetti prestatori di beni e servizi necessari per la loro organizzazione e per il loro funzionamento”*;
- il Decreto Legislativo n. 50 del 18 Aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici”, di seguito anche il “Codice”;
- il Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii. *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'Art. 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* (di seguito anche il “Nuovo Codice”), che all'Art. 226 comma 2, stabilisce che: *“a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: [...] b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte”*;
- che pertanto, in ragione di quanto precede, le disposizioni di cui Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 continuano ad applicarsi esclusivamente alle procedure pubblicate prima del 1° luglio 2023, data in cui hanno acquisito efficacia le disposizioni del Nuovo Codice;

Considerato che

- con Determina presidenziale del 22 maggio 2023 (Prot. n. D23/4813) è stato affidato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120/2020, di conversione del D.L. n. 76/2020, così come sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a) sub. 2.1) della Legge n. 108/2021, l'*incarico di Responsabile della protezione dei dati (RPD)*, per la durata di 24 (ventiquattro) mesi, all'Avv. Vincenzo Bencivenga (Codice Fiscale: BNCVCN65M04H501U/Partita IVA: 09883110588), con successivo Contratto sottoscritto in data 1° giugno 2023 (Prot. n. D23/5460);
- il Contratto sottoscritto (Prot. n. D23/5460) è inclusivo delle attività di supporto al Fondo negli adempimenti derivanti dall'osservanza del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento

UE 2016/679 e ss.mm.ii.), di altre disposizioni nazionali, comunitarie o del Garante relative alla protezione dei dati;

- l'incarico in esame e i correlati servizi si rendono indispensabili per il Fondo tenuto conto dei compiti ed obblighi allo stesso imposti dalla normativa di legge applicabile in materia di protezione dei dati, il cui adempimento presuppone specifiche competenze ed esperienze professionali che non si rinvengono nell'organico attualmente in servizio presso il Fondo;
- in vista della scadenza del Contratto in corso di esecuzione, fissata al 31 maggio 2025, il Fondo ha ravvisato la necessità di individuare un Operatore economico specializzato al quale eventualmente aggiudicare, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Nuovo Codice, l'*Incarico di Responsabile della protezione dei dati (RPD) e il servizio di consulenza in materia di privacy* (di seguito **"Incarico"** o **"Servizio"**), per la durata di 24 (ventiquattro) mesi, salvo esercizio di opzione di proroga per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi;
- a garanzia della più ampia ed aperta partecipazione degli Operatori, in data 28 maggio 2025 il Fondo ha avviato un'indagine di mercato pubblicando sul proprio sito istituzionale l'**"Avviso di indagine"** (Prot. n. G25/125 del 28 maggio 2025) aperto al mercato, dando modo a tutti gli Operatori economici interessati di esprimere il proprio interesse concreto alla partecipazione alla procedura;
- nelle more dell'aggiudicazione della nuova procedura, a garanzia della continuità del servizio in corso di esecuzione, è ragionevole e indispensabile per il Fondo mantenere in essere, prorogandone la durata, il Contratto esistente (Prot. n. D23/5460), attraverso attivazione di proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.lgs. 50/2016, come previsto dall'Art. 7 del Contratto sottoscritto (Prot. n. D23/5460) per un periodo massimo di 6 (sei) mesi, ovvero, fino alla data del 30 novembre 2025;

Ritenuto che

- per le motivazioni sopra esposte, è indispensabile per il Fondo prorogare la durata del Contratto in corso di esecuzione (Prot. n. D23/5460) con l'Avv. Vincenzo Bencivenga (Codice Fiscale: BNCVCN65M04H501U/Partita IVA: 09883110588);
- la proroga, diversamente dal rinnovo, ha il solo effetto di differire il termine finale del rapporto contrattuale che, pertanto, resta integralmente regolato dal Contratto originario (Prot. n D23/5460);
- la proroga è disciplinata dall'art. 106, comma 11 del D.lgs. 50/2016 che recita: *"La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga [...]. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante"*;
- con Delibera n. 384 del 17 aprile 2018 e parere AG 33/2013 del 16 maggio 2013, l'ANAC ha affermato che la proroga (c.d. proroga tecnica) dei contratti è teorizzabile, ancorandola al principio di continuità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), *"nei soli limitati ed eccezionali casi in cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione) vi sia l'effettiva necessità di assicurare*



precariamamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente” (cfr. C.d.S. Sez. V 11/5/2009, n. 2882);

- nelle valutazioni complessive esposte dall'ANAC nell'ambito della Delibera n. 591 del 2021, si è altresì ribadito che *“la proroga deve rivestire carattere eccezionale, utilizzabile solo quando non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali, nei soli e limitati casi in cui vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente”* (Cfr. Cons. St., V, 11.5.2009 n. 2882; delibere ANAC n. 36 del 10.9.2008; n. 86/2011; n. 427 del 2.5.2018);

Preso atto che

- le motivazioni sopra esposte rendono necessario per il Fondo assicurare la prosecuzione del servizio (di cui al contratto in essere CIG n. ZB33B4D879), nelle more dell'affidamento diretto di pari servizio ad Operatore economico specializzato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Nuovo Codice;
- il ricorso alla proroga tecnica *ex art. 106, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016*, espressamente richiamato all'Art. 7 del Contratto sottoscritto (Prot. D23/5460), è la soluzione ritenuta più idonea al soddisfacimento delle attuali esigenze del Fondo;
- l'Avv. Vincenzo Bencivenga, per le vie brevi, è stato informato della volontà e necessità, da parte del Fondo, di attivare la proroga tecnica in suo favore e dell'applicazione, nel merito, degli stessi prezzi, patti e condizioni previsti dal Contratto in corso di esecuzione (Prot. n. D23/5460);
- è congruo stabilire, in ragione delle motivazioni sopra esposte, una proroga del termine contrattuale per un periodo massimo di 6 (sei) mesi, ovvero fino al 30 novembre 2025, nelle more della conclusione della nuova procedura indetta per l'affidamento diretto del Servizio;
- in ogni caso, il Fondo si riserva il diritto di recesso anticipato da esercitarsi con preavviso di 10 (dieci) giorni, con rinuncia espressa dell'Avv. Vincenzo Bencivenga, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, sia pure di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga all'Art. 1671 c.c., qualora, intervenuta l'aggiudicazione della nuova procedura di affidamento diretto, il servizio venga avviato dal nuovo Affidatario prima del 30 novembre 2025;
- il corrispettivo massimo erogabile per il periodo di proroga, alle condizioni definite nel Contratto sottoscritto in corso di esecuzione (Prot. n. D23/5460), è pari ad € 4.750,00 (quattromilasettecentocinquanta/00) al netto di IVA di legge e al netto degli oneri previdenziali eventualmente dovuti in favore della cassa di appartenenza e trova copertura contabile in considerazione della presenza a valere sul Bilancio del Fondo, per l'annualità 2025, di adeguato impegno di spesa nel Capitolo *“Attività di Gestione”*, sottovoce *“AG1.2.1 - Collaboratori”*;
- non sussiste la necessità di generare un nuovo CIG, come da orientamento espresso dall'ANAC, *“quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario”*;



Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. di autorizzare il R.U.P. alla proroga tecnica, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016, del Contratto in corso di esecuzione (Prot. n. D23/5460) per l'erogazione del "Servizio di assunzione incarico di Responsabile della protezione dei dati (RPD) - CIG ZB33B4D879", con l'Avv. Vincenzo Bencivenga (Codice Fiscale: BNCVCN65M04H501U/Partita IVA: 09883110588), nato a Roma il 4 agosto 1965 e ivi residente in via Sannio, n. 91 - 00183 (RM), con studio in Via Enrico Accinni, n. 63 – 00195 Roma (RM), iscritto all'Ordine degli Avvocati di Roma (Tessera A21212) e abilitato al patrocinio presso le Magistrature Superiori, agli stessi prezzi, patti e condizioni attualmente in essere, nelle more della conclusione della procedura indetta ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Nuovo Codice;
2. che la proroga tecnica del predetto Contratto (Prot. n. D23/5460), funzionale a garantire la prosecuzione del servizio, è concessa per il periodo massimo di 6 (sei) mesi, ovvero fino al 30 novembre 2025;
3. che il Fondo si riserva il diritto di recesso anticipato, da esercitarsi con preavviso di 10 (dieci) giorni, con corrispondente rinuncia espressa da parte dell'Avv. Vincenzo Bencivenga, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, sia pure di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga all'art. 1671 c.c., qualora, intervenuta l'aggiudicazione della nuova procedura di affidamento, il Servizio venga avviato dal nuovo Affidatario prima del 30 novembre 2025;
4. che il corrispettivo complessivo per il suddetto periodo di proroga, tenuto conto delle condizioni contrattuali in essere, è di importo complessivo massimo pari ad € 4.750,00 (quattromilasettecentocinquanta/00), al netto di IVA di legge e al netto degli oneri previdenziali dovuti in favore della cassa di appartenenza;
5. che il R.U.P. nominato con Determina del 22 maggio 2023 (Prot. n. D23/4813) curi tutti gli adempimenti relativi alla suddetta procedura ed è, altresì, delegato alla firma dell'Atto di proroga;
6. di pubblicare la presente, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale del Fondo www.fondoforte.it nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Acquisizione di beni, servizi e lavori".

Il Presidente

Paolo Arena

Firmato Digitalmente

(ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Hai richiesto la verifica di 1 documenti

✓ 1 documenti verificati con successo

⚠ 0 Verifiche non riuscite



Sono state verificate **2 firme** sul documento **Avv. Vincenzo Bencivenga - Determina proroga incarico RPD - CIG ZB33B4D879.pdf.p7m**

[APRI CARTELLA](#)

[ESTRAI](#)

[VISUALIZZA IL FILE](#)

[REPORT](#)

[CHIUDI DETTAGLI](#)



Firma: PAOLO ARENA

30.05.2025

13:43:33 (UTC)



verificato con successo



parzialmente verificata



non verificata